



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio - Ambiente

ORDINANZA

Ordinanza n. 6 del 13/01/2020

Oggetto: L.R. N. 9/2010, DGRT N. 814/2016 - RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI. MODULO 2 - PERIODO 14/01 - 18/01/2020.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ;

Vista la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ;

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
- l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12.10.2015 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010";

Preso atto del risultato di tale zonizzazione che per gli inquinanti di natura primaria ha portato all'individuazione di cinque Zone e dell'"Agglomerato di Firenze" costituito dai comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, e di Firenze in quanto presenta alta densità di popolazione caratteristiche omogenee dal punto di vista

del paesaggio e pressioni emissive derivanti prevalentemente dal sistema della mobilità pubblica e privata, dal condizionamento degli edifici e non ha contributi industriali di particolare rilevanza;

Vista la Delibera Giunta Regionale 9 dicembre 2015 n.1182 *“Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011”*, che include i Comuni dell'Agglomerato di Firenze nell'elenco di quelli che devono predisporre i PAC contenente i provvedimenti strutturali e contingibili per il PM 10 indicando che è opportuno che le azioni previste siano orientate principalmente alla riduzione del traffico urbano, con particolare riferimento ai veicoli diesel più obsoleti e alla limitazione della combustione di biomasse;

Preso atto come anzi detto, che il Comune di Lastra a Signa rientra nell'Agglomerato di Firenze, zona nella quale le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare i PAC e mettere in atto provvedimenti per ridurre i rischi di superamento dei limiti del parametro polveri sottili PM10;

Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35;

Vista la Legge Regionale 12 aprile 2016, n. 27 *“Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla L.R. 9/2010”* che, al fine di superare le rigidità dell'intervallo di riferimento annuale previsto dalla normativa nazionale nel conteggio dei giorni di superamento del valore giornaliero di 50µg/m³ di PM 10 (che comporta l'azzeramento al 31 dicembre di ogni anno) ha stabilito di introdurre specifici indici di criticità per la rilevazione del PM 10 in base ai quali devono essere definite le modalità di attivazione dei provvedimenti contingibili;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 814 *“L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili”*, con la quale la Giunta Regionale:

- approva ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g) le linee guida per la redazione dei Piani di azione Comunale (PAC) e che tali linee guida al capitolo 5 stabiliscono di trattare all'interno dei PAC le azioni contingibili da adottare al manifestarsi degli indici di criticità per la qualità dell'aria (ICQA);
- definisce le “modalità per l'attivazione degli interventi contingibili contenute nei Piani di Azione Comunali”;

Stabilito che nel periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno, gli indici di criticità potranno assumere valore 1 o 2 e che in particolare il valore 2 si ottiene quando, sommando il numero di superamenti del valore limite del PM10 registrati nei 7 giorni precedenti ed il numero di “semafori rossi” (condizioni meteorologiche sfavorevoli previste da LaMMA) dei 3 giorni successivi, per una finestra temporale complessiva di 10 giorni, si raggiunge valore 7;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 27 giugno 2016 n. 364 *“Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze per il coordinamento dei comuni dell'Agglomerato di Firenze per la riduzione dell'inquinamento atmosferico”*;

Preso atto che:

1. la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze hanno sottoscritto nel settembre 2016 tale protocollo d'intesa anche per il coordinamento delle azioni dei Comuni dell'Agglomerato di Firenze al fine dell'abbattimento delle polveri sottili e della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, istituendo apposito collegio tecnico rappresentato da almeno un membro per comune;
2. nell'ambito delle riunioni di tale collegio è stato stabilito di:

- procedere all'adozione dell'ordinanza di cui trattasi quale misura da adottare nell'ambito dei Comuni dell'Agglomerato per il contenimento dell'inquinamento da polveri sottili nel caso in cui l'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) risulti pari a 2;
- adottare, in via precauzionale, l'ordinanza di cui sopra [valore ICQA = 1] anche qualora il venerdì o altro giorno prefestivo la somma dei superamenti registrati nei 7 giorni precedenti [pubblicati da ARPAT] ed il numero dei semafori rossi dei 3 gg. successivi (per condizioni meteo sfavorevoli - LaMMA), raggiunga il valore = 6;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 3 del 07/01/2020 emanata per il periodo 08 - 12/01/2020 a seguito della comunicazione di ARPAT del 06/01/2020 dalla quale risultava, a seguito del superamento della media giornaliera del valore di PM10 di 5 degli ultimi 7 giorni e delle condizioni meteo critiche previste dal Consorzio Lamma per i successivi 2 giorni, l'attribuzione del valore 2 all'Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 814/2016;

Viste le comunicazioni di ARPAT del 7/01, 08/01 e 11/01 con le quali viene comunicato il persistere dei superamenti e delle condizioni critiche e quindi l'attribuzione del valore 2 all'Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 814/2016;

Vista la comunicazione di ARPAT del 12/01/2020 dalla quale risulta che il livello dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) determinato secondo quanto previsto nell'allegato B deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 814/2016 è sempre pari a 2 a seguito del superamento della media giornaliera del valore di PM10 di 5 degli ultimi 7 giorni (dal 05 gennaio al 10 gennaio 2020) e delle condizioni meteo critiche previste dal Consorzio Lamma per i successivi 2 giorni (13 e 14 gennaio 2020);

Preso atto che anche in data odierna viene confermato da ARPAT il livello dell'indice ICQA pari a 2 per il persistere delle condizioni meteo critiche previste dal Consorzio Lamma per i giorni 14 e 15/01/2020;

Stabilito inoltre che in forza di quanto sopra indicato, nonché di quanto previsto dal Piano di Azione Comunale "PAC" 2017-2019, approvato da questa amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 28.11.2017, nel quale sono individuati gli interventi strutturali e gli interventi contingibili ed urgenti per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro PM10, a seguito della quale occorre adottare specifica ordinanza sindacale contingibile riguardante le seguenti azioni:

- a) divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;
- b) riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per otto ore giornaliere;
- c) riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti riscaldati tramite impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet, misurata come indicato all'art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/1993, a 18° C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n. 412/1993 e a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) dello stesso decreto, + 2°C di tolleranza;
- d) divieto di circolazione dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, nel centro abitato di Lastra a Signa, Ponte a Signa e porto di Mezzo.

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- Motocicli a 2 tempi Euro 1 identificati dal Codice della Strada all'articolo 53 lettera a),

non conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A o normative successive (immatricolati ante 01/01/2003);

- Autovetture a benzina Euro 1 identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1), non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1.B o normative successive (immatricolati ante 01/01/1997);
- Autovetture diesel Euro 2 ed Euro 3 identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1) non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive (immatricolate ante 01/01/2006);
- Veicoli per il trasporto merci diesel Euro 1 ed Euro 2 identificati dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera c), d), e), h), i) (N1, N2, N3) non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive (immatricolati ante 01/01/2006);
- Invito alla cittadinanza all'uso del trasporto pubblico locale;
- Invito alla cittadinanza di adottare forme di mobilità sostenibile e/o condivisa;

Considerato che l'ordinanza sindacale n. 3 del 07/01/2020 trovava vigenza per il periodo 08 - 12/01/2020 e ritenuto pertanto di dover ri-attivare provvedimenti contingibili al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della legge regionale n. 9/2010 ;

Considerata pertanto la necessità di disporre l'attuazione del secondo modulo di interventi a partire **dal giorno 14.01.2020, compreso**, per la durata di cinque giorni naturali e pertanto **fino al 18.01.2020 compreso**;

Considerato che è vigente da anni nel centro abitato di Lastra a Signa, Ponte a Signa e Porto di Mezzo il divieto permanente di accesso e transito alle seguenti categorie di veicoli, con le rispettive Ordinanze Sindacali:

Ordinanza n. 22 del 29.02.2008

1. autovetture, di cui all'articolo 54 comma 1 lettera a) del Codice della Strada, a benzina e diesel (M1) non conformi alla direttiva 91/441/CEE (euro 0) e generalmente immatricolate per la prima volta precedentemente al 1/01/1993 e successive;
2. ciclomotori euro 0 a 2, 3 ruote non omologati in conformità alla direttiva 97/24/CE e 97/24/CE stage 1 successive;
3. ciclomotori a 2 tempi, euro 1 con 2, 3 ruote, cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;
4. autoveicoli, di cui all'articolo 54 comma 1 lettere c) e d) del Codice della Strada a benzina e diesel destinati al trasporto merci fino a 3,5 t (N1) non conformi alle direttive 91/441/CEE, 93/59/CEE (euro 0) e successive e generalmente immatricolati per la prima volta precedentemente al 1/10/1994;
5. autoveicoli euro 0 per il trasporto merci (categorie N2 e N3) identificati dal Codice della Strada all'articolo 54, comma 1 lettere d), e), h), i) con portata superiore a 3,5 t., cioè non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE fase I e successive;
6. autovetture diesel euro 1 (categorie M1) cioè non omologate secondo la Direttiva 94/12/CE e successive;
7. autoveicoli per uso speciale euro 0 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g) con portata superiore a 3,5 t., non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE fase I o successive;
8. autoveicoli per uso speciale euro 0 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g) con portata fino a 3,5 t., non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE o direttiva 93/59/CEE o successive;

Ordinanza n. 4 del 21.01.2009

- motocicli identificati dal Codice della Strada all'art. 53, comma i, lettera a), euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE o successive, categoria a 2 tempi (con alimentazione a miscela olio/benzina);

Ordinanza n. 91 del 25.06.2010

- autoveicoli di cui all'art. 54 del N.C.d.S. lettera b) autobus e lettera l) autosnodati M2 ed M3 non conformi alla direttiva 91/542 CEE o successivi aggiornamenti, in servizio di TPL urbano;

e che per ognuna di esse sono previste specifiche deroghe;

Considerato inoltre che con precedente **Ordinanza Sindacale n. 5 del 21.01.2009**, è vigente il divieto di transito nel centro abitato di Lastra a Signa, Ponte a Signa e Porto di Mezzo, la domenica con orario 0,00-24,00 agli autoveicoli di cui all'art. 54 del N.C.d.S. lettera b) autobus e lettera l) autosnodati M2 ed M3 non conformi alla direttiva 91/542 CEE o successivi aggiornamenti, destinati al turismo, con specifiche deroghe indicate nel predetto provvedimento;

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e succ. mod. ed int. che reca, tra l'altro, il Regolamento per la conduzione degli impianti termici al fine del contenimento di consumi di energia;

Considerato che il Comune di Lastra a Signa è inserito nella zona climatica "D" e pertanto i limiti di esercizio degli impianti termici risultano di norma 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile e, le temperature dell'aria negli ambienti non devono superare i 18°C per gli edifici rientranti nella categoria E8 (edifici adibiti ad attività industriali e artigianali) e di 20°C per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E8, + 2°C di tolleranza;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

ORDINA

La messa in atto dei seguenti interventi a decorrere dal 1° giorno successivo all'emanazione della presente ordinanza, quindi **dal giorno 14.01.2020**:

- A) divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;
- B) riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per otto ore giornaliere;
- C) riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti riscaldati tramite impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet, misurata come indicato all'art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/1993, a 18° C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n. 412/1993 e a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) dello stesso decreto, + 2°C di tolleranza;
- D) divieto di circolazione dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, nel centro abitato di Lastra a Signa, Ponte a Signa e porto di Mezzo.

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- **Motocicli a 2 tempi Euro 1** identificati dal Codice della Strada all'articolo 53 lettera a),

non conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A o normative successive (**immatricolati ante 01/01/2003**);

- **Autovetture a benzina Euro 1** identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1), non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1.B o normative successive (**immatricolati ante 01/01/1997**);
- **Autovetture diesel Euro 2 ed Euro 3** identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1) non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive (**immatricolate ante 01/01/2006**);
- **Veicoli per il trasporto merci diesel Euro 1 ed Euro 2** identificati dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera c), d), e), h), i) (N1, N2, N3) non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive (**immatricolati ante 01/01/2006**);

STABILISCE

Che sono esclusi dai punti B. e C.:

- gli impianti degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.1 (3) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili;
- le strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore o in cui le presenti prescrizioni ostino con le esigenze tecnologiche o di produzione (es: centrali operative Forze dell'ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc...);

Che in deroga al divieto di transito di cui al punto D. sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari:

1. centro abitato di Lastra a Signa, per i mezzi in uscita dalla SGC FI-PI-LI, o provenienti dal Comune di Scandicci è consentita la percorrenza delle seguenti vie:

- Via Livornese limitatamente al tratto compreso fra l'incrocio con Via di S. Ilario e l'incrocio con Via di Stagno,
- Via di Stagno,
- Via degli Scalpellini,
- Via dei Ceramisti,
- Piazza delle Trecciaiole;

2. centro abitato di Lastra a Signa, per i mezzi provenienti da Malmantile lungo la SP. 72 km. 1+000 all'altezza del cd. Ponte Torto, verrà istituito un divieto di transito per i mezzi diretti a Lastra a Signa, agli stessi sarà consentita l'inversione di marcia in loco;

3. centro abitato di Porto di Mezzo, per i mezzi provenienti da Montelupo Fiorentino, verrà fatta fare inversione di marcia in direzione di Montelupo, all'altezza dell'abitato della Lisca;

Che, esclusivamente per i giorni di cui sopra, sono esonerati dal divieto di cui al precedente punto D. i seguenti veicoli:

1. veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) o a idrogeno;
2. veicoli a metano o GPL o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
3. veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e delle Pubbliche Amministrazioni, solo se in servizio di istituto;

4. veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
5. veicoli adibiti all'igiene urbana;
6. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
7. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica o per esigenze sanitarie urgenti previa autocertificazione;
8. veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
9. veicoli storici esclusivamente nell'ambito di manifestazioni purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;
10. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
11. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
12. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
13. veicoli del servizio di car sharing;
14. autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);

DISPONE

la validità della presente ordinanza per 5 (cinque) giorni consecutivi, ovvero fino al giorno 18.01.2020, salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza del Sindaco;

- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e avviso sui quotidiani locali;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune, alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile e alla Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti, ad ARPAT, alla USL;
- che è fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza.

INVITA

- la cittadinanza all'uso del trasporto pubblico locale;
- la cittadinanza di adottare forme di mobilità sostenibile e/o condivisa.

INCARICA

la Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge alla verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto A., punto B. e punto C. saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto D. saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 comma 13-bis del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Lastra a Signa li 13.01.2020

**IL SINDACO
(BAGNI ANGELA)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)